

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (80)784**

**Vol. 1980/0246**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 784 def.

Bruxelles, 24 novembre 1980

Proposta di  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO  
recante applicazione  
della decisione n. /80 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE  
relativa alle misure transitorie da applicare  
fino al 31 marzo 1981



-----  
Proposta di  
DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE  
relativa alle misure transitorie da applicare fino al 31 marzo 1981

-----  
Raccomandazione di  
DECISIONE DEL CONSIGLIO  
relativa all'associazione dei paesi e territori  
d'oltremare alla Comunità economica europea

-----  
Raccomandazione di  
DECISIONE DEL CONSIGLIO  
che modifica la decisione 76/198/CEE  
relativa al regime d'importazione del rum, dell'arak  
e del tafia, della sottovoce 22.09 CI della tariffa doganale  
comune, originari dei paesi e territori d'oltremare  
associati alla Comunità economica europea

-----  
Progetto di  
DECISIONE  
dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità  
europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio,  
recante apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza  
CECA, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità

-----  
Progetto  
Dichiarazione comune ACP/CEE

-----  
(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COMMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL CONSIGLIO

Dal 1° marzo 1980, la Convenzione di Lomé come pure la decisione del Consiglio del 29 giugno 1976 (76/568/CEE) relativa all'associazione dei paesi territori d'Oltremare alla CEE non sono più applicabili.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova Convenzione e della nuova decisione, è stato predisposto un regime transitorio. Venendo questo a scadere il 1° gennaio 1981 data in cui la seconda convenzione ACP/CEE non produrrà ancora effetti giuridici, la Commissione propone di prorogarlo fino al 31 marzo 1981.

In forza dell'articolo 91, 3e comma, della Convenzione di Lomé e a norma della decisione n. 11/79 del 31 ottobre 1979, del Consiglio dei Ministri ACP/CEE, il Comitato degli Ambasciatori è chiamato a prendere una decisione che consenta di prorogare le pertinenti disposizioni di Lomé.

Le raccomandazioni della Commissione si concretizzano quindi nei seguenti testi :

- progetto di "decisione del Consiglio dei Ministri ACP/CEE relativa alle misure transitorie di applicare oltre il 1° marzo 1980", nell'intento di prorogare l'applicabilità delle disposizioni di Lomé I fino all'entrata in vigore di Lomé II, come pure il regolamento di applicazione del Consiglio.
- un progetto di decisione del Consiglio che proroga l'attuale decisione relativa all'associazione dei PTOM fino all'entrata in vigore di una nuova decisione alla stessa data di Lomé II.
- un progetto di decisione del Consiglio che proroga le disposizioni delle vigente decisione relativa al regime d'importazione del rum, dell'arak e del tafia di cui alla sottovoce 22.09 CI della tariffa doganale comune, originari dei PTOM.
- un progetto di decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio, che proroga le disposizioni dell'attuale decisione relativa all'apertura di preferenze tariffarie a favore dei prodotti di competenza di CECA ed originari dei PTOM.

Il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto di lavoro a tempo determinato per cui esiste una data certa di fine rapporto di lavoro, determinata durante il corso periodico di assunzione.

Proposta di  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante applicazione  
della decisione n. /80 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE  
relativa alle misure transitorie da applicare  
fino al 31 marzo 1981

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Convenzione ACP/CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975, è scaduta il 1° marzo 1980,

considerando che la seconda Convenzione ACP/CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, non potrà entrare in vigore il 1° gennaio 1981,

considerando che, in applicazione della delega ad essa conferita con decisione n. 10/79 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE e in virtù dell'articolo 91, terzo comma di detta Convenzione, il Comitato degli Ambasciatori, istituito dalla Convenzione ACP-CEE di Lomé del 1975 ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 1981

la decisione n. 1/80 del Consiglio dei Ministri, del 18 gennaio 1980, relativa alle misure transitorie da applicarsi a decorrere dal 1° marzo 1980.

considerando che è necessario adottare le misure necessarie per rendere esecutiva detta decisione di proroga,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione n. /80 del Consiglio dei Ministri ACP/CEE, allegata al presente regolamento, si applica nella Comunità dal 1° gennaio al 31 marzo 1981 al più tardi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente



Articolo 1

All'articolo 1 della decisione n. 1/80 del Consiglio dei Ministri il termine "fino al 31 dicembre 1980" è sostituita da "fino al 31 marzo 1981".

Articolo 2

Gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunità e la Comunità sono tenuti per quanto li riguarda, ad adottare i provvedimenti che comporta l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il comitato degli ambasciatori  
ACP-CEE

Il presidente

Raccomandazione di  
Decisione del Consiglio  
relativa all'associazione dei paesi e territori  
d'oltremare alla Comunità economica europea

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è necessario mantenere in vigore fino al 31 marzo 1981 le disposizioni applicabili nel quadro della decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori di oltremare alla Comunità economica europea (2), modificata dalla decisione /80 (2),

DECIDE :

Articolo 1

L'articolo 54 della decisione 76/568/CEE è sostituito dal testo seguente :

"La presente decisione resta applicabile fin quando non enteranno in vigore nuove disposizioni in merito all'applicazione dei principi di cui agli articoli 131 - 135 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e al più tardi fino al 31 marzo 1981".

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Per il Consiglio

Il presidente

(1) GU n. L

(2) GU n. L

Raccomandazione di  
DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 76/198/CEE  
relativa al regime d'importazione del rum, dell'arak  
e del tafia, della sottovoce 22.09 CI della tariffa doganale  
comune, originari dei paesi e territori d'oltremare  
associati alla Comunità economica europea

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in  
particolare l'articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è necessario mantenere in vigore fino al 31 marzo 1981  
le disposizioni applicabili nel quadro della decisione 76/198/CEE del  
Consiglio, modificata dalla decisione 80/251/CEE (2),

DECIDE :

Articolo 1

L'articolo 8 della decisione 76/198/CEE è sostituito dal seguente testo :

"Articolo 8

La presente decisione è applicabile fino al 31 marzo 1981".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Fatto a                      addì

Per il Consiglio

Il presidente

(1) GU n. L 37 del 12.2.1976, pag. 24

(2) GU n.

Progetto di  
DECISIONE

dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, recante apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza CECA, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità

I Rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio,

considerando che è opportuno mantenere in vigore fino al 31 marzo 1981 le disposizioni applicabili nel quadro della decisione 76/570/CECA (1), modificata dalla decisione / CECA (2)

d'intesa con la Commissione

DECIDONO :

Articolo 1

L'articolo 6 della decisione è sostituito dal testo seguente :

"Articolo 6

La presente decisione è applicabile fino al 31 marzo 1981".

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee

Fatto a            abbi  
Per il Consiglio  
Il presidente

(1) GU n. L 176 dell'1.7.1976, pag. 99

(2) GU n. L

Progetto

Dichiarazione comune ACP/CEE

1. Tenuto conto del ritardo verificatosi nell'entrata in vigore della seconda convenzione di Lomé e vista la dichiarazione comune relativa al primo anno civile di applicazione del sistema di stabilizzazione dei proventi di esportazione, allegata al verbale della firma di detta convenzione, gli Stati ACP e la Comunità convengono che il primo anno civile di applicazione del sistema anzidetto sarà il 1980. Di conseguenza, gli Stati ACP sono invitati a presentare le rispettive domande per trasferimenti relativi a detto anno entro i termini previsti dall'articolo 38 paragrafo 1, lettera a) della convenzione. Tali domande saranno esaminate basandosi sulle disposizioni che stabiliscono le condizioni inerenti all'istruzione delle domande di trasferimento nel quadro di detta convenzione, e cioè gli articoli 25, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46 e 47.
2. Per quanto riguarda gli altri settori del sistema non contemplati dall'articolo 1, le disposizioni della prima Convenzione di Lomé continuano ad essere applicate conformemente alle condizioni previste dalla stessa e conformemente al disposto della decisione n. 1/80 del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 1980.